

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

C.C. 9 del 16.03.2001 - Istituzione del difensore civico. Approvazione regolamento.
C.C. n. 29 del 27.06.2001 - Istituzione del difensore civico. Approvazione regolamento. Chiarimenti ed elementi integrativi.

Art. 1 – Istituzione	1
Art. 2 - Requisiti per l'eleggibilità	1
Art. 3 – Modalità di elezione.....	1
Art. 4 – Revocabilità e decadenza	2
Art. 5 – Competenze economiche.....	2
Art. 6 – Compiti e funzioni	2
Art. 7 – Poteri.....	2
Art. 8 – Modalità di intervento	4
Art. 9 – Inadempienze – Provvedimenti	4
Art. 10 – Organizzazione dell'ufficio	4

- Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico -

Art. 1 – Istituzione

E' istituito nel Comune di Carinaro l'Ufficio del Difensore Civico ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e degli articoli 15 e 16 dello Statuto Comunale.

L'esercizio delle funzioni e l'ambito dei poteri del Difensore Civico sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Requisiti per l'eleggibilità

Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, competenza giuridico, amministrativa.

L'elezione del difensore civico è effettuata tra i cittadini del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di età non inferiore ad anni 45 in possesso almeno un diploma di Scuola Media Superiore.

Non possono ricoprire la carica di difensore Civico: gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino 4° grado, i dipendenti comunali, i dirigenti di partito attualmente in carica e coloro che hanno ricoperto il ruolo di Sindaco e coloro che nelle ultime elezioni sono stati candidati al Comune, alla Provincia e alla regione.

il Difensore Civico non può svolgere attività di consulenza tecnica, legale o amministrativa presso il Comune.

Art. 3 – Modalità di elezione

Il Difensore civico è eletto dal consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Qualora nella votazione di cui al comma 1 non venga raggiunta la maggioranza richiesta, la votazione sarà ripetuta ad intervalli di tre mesi fino al raggiungimento della maggioranza stessa.

L'elezione è effettuata nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva al rinnovo del Consiglio stesso.

Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Fino all'istituzione del Difensore Civico, le relative funzioni di controllo sugli atti deliberativi previsti dalla legge, vengono esercitate dal Comitato regionale di Controllo, secondo le modalità di legge.

Il Sindaco rende noto, attraverso manifesti pubblici, l'avvio del procedimento dell'elezione del Difensore Civico, fissando almeno 30 giorni di tempo per l'eventuale

- Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico -

presentazione delle domande, accompagnate da curriculum vitae, attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali, di cui all'art.2.

Art. 4 – Revocabilità e decadenza

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale, con provvedimenti motivato a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

Art. 5 – Competenze economiche

L'Ufficio del Difensore Civico è gratuito.

Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per i motivi relativi all'esercizio del suo incarico.

Art. 6 – Compiti e funzioni

Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente regolamento, per la tutela di tutti i cittadini, italiani o stranieri, singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, che lamentino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi o irregolarità compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale.

il difensore Civico può intervenire su richiesta o di propria iniziativa, ma sempre per accertare un caso specifico e definito di abuso, disfunzione, carenze o ritardo.

Invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali proposte d'innovazione normative o amministrative.

In ogni momento e di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari.

Art. 7 – Poteri

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed autonomia, nel rispetto dell'Ordinamento vigente.

- Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico -

Il Difensore Civico – qualora lo ritenga necessario – può esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e ricorsi che spetterebbero al Comune.

L'eventuale denuncia penale del Difensore Civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al Difensore Civico all'atto della loro assunzione.

Il Difensore Civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto e documento, ed ha il diritto di ottenerne, a vista, copia informale, e, nel termine di due giorni, da apposita richiesta, copia autenticata.

Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui alla legge 127/1997, secondo le modalità previste dall'art. 17 comma 39.

Il Difensore Civico ha il potere - dovere di individuare l'ufficio ed i funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento, può inoltre chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stessa o per iscritto richiedere notizie, chiarimenti, documenti.

Il funzionario ha l'obbligo di rispondere a tali richieste entro 30 giorni.

Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.

Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:

rassegnando per iscritto, il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l'intervento;

assegnando al responsabile della pratica, in casi di ritardo, rispetto ai tempi previsti dal regolamento sui provvedimenti, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere;

segnalando al Sindaco sempre in forma scritta le disfunzioni, agli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati.

Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativo o giurisdizionale.

Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto di accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

- Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico -

Art. 8 – Modalità di intervento

Il difensore civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta del cittadino.

I cittadini, che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, al fine di poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

Il reclamo al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di aderire agli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata qualora venga attivata nelle forme prescritte.

L'accesso all'ufficio del Difensore Civico è gratuito; per qualsiasi richiesta di intervento non è previsto alcun rimborso.

Art. 9 – Inadempienze – Provvedimenti

In caso di gravi o persistenti inadempienze, il Difensore Civico può segnalare agli organi competenti, ai fini anche di un'eventuale apertura di procedimento disciplinare secondo la normativa e i regolamenti vigenti, i funzionari che non ottemperino all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 10 – Organizzazione dell'ufficio

Il Difensore Civico ha la propria sede presso la Casa Comunale e per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza le strutture operative del Comune.

La Giunta Comunale assegna il locale ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale e verrà impegnata e liquidata attraverso l'istituzione di un apposito intervento di spesa.

L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico che ne diviene consegnatario.